

Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — Perifereia Stereas Elladas/Commissione**(Causa T-731/16)**

(2016/C 462/46)

*Lingua processuale: il greco***Parti***Ricorrente:* Perifereia Stereas Elladas (Lamia, Grecia) (rappresentante: K. Bakas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata del 10 agosto 2016, n. 4310049 [Ref. Ares(2016) 4310049 — 10/08/2016] della Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea, firmata dal Direttore degli affari sociali, con cui è stata respinta la proposta di finanziamento del 3 dicembre 2015 presentata dal consorzio con il partner capofila della ricorrente per il programma della Commissione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale EASI (PROGRESS AXIS) 2014- 2020 per le politiche sociali innovative al fine di realizzare riforme nei servizi sociali con invito a presentare proposte n. VP/2 15/011e;
- condannare la Commissione europea a pagare le spese della ricorrente e gli onorari del suo avvocato.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea valutazione da parte della Commissione europea del contenuto della proposta della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene che, se si muove dall'assunto che il rigetto sia avvenuto per motivi formali, l'atto impugnato deve essere annullato in quanto contrario ai principi comunitari della proporzionalità e della buona amministrazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza in quanto, mentre a causa di problemi tecnici è stata concessa la proroga ai candidati che non avevano presentato una proposta, un'analoga possibilità non è stata tuttavia data ai candidati che avevano presentato le loro proposte per eseguire una correzione o un'integrazione ovvero per fornire chiarimenti.

Ricorso proposto il 19 ottobre 2016 — Argyraki/Commissione**(Causa T-734/16)**

(2016/C 462/47)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Vassilia Argyraki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) del 29 gennaio 2016;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo al secondo periodo in cui la ricorrente ha esercitato la funzione di agente ausiliario, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe fondata su una base giuridica inesistente, in quanto né la Conclusione 229/04 del 7 aprile 2004 della Commissione, né l'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, né la giurisprudenza contemplano la condizione relativa al cambiamento di istituzione. Di conseguenza, detta parte dell'atto impugnato sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata.
2. Secondo motivo, relativo al primo periodo in cui la ricorrente ha esercitato la funzione di agente ausiliario, vertente sul fatto che la condizione applicata dalla decisione impugnata, ossia la non interruzione del servizio per più di un anno, e prevista dalla Conclusione 229/04, derogherebbe all'articolo 4, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto, come interpretato dalla giurisprudenza. Di conseguenza, detta parte dell'atto impugnato sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata.

Ricorso proposto il 25 ottobre 2016 — Akant Monika i Zbigniew Harasym/EUIPO — Hunter Douglas Holding (COSIMO)

(Causa T-739/16)

(2016/C 462/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. (Koszalin, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hunter Douglas Holding GmbH&Co.KG (Düsseldorf, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «COSIMO» — Domanda di registrazione n. 12 130 324

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 22/08/2016 nel procedimento R 2364/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere il ricorso che la controinteressata ha proposto dinanzi all'UIPO;
- condannare l'EUIPO e la controinteressata alle spese del presente procedimento e la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi all'UIPO .

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95.
-